

N. R.G. ■■■ 88/2020



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Cardì
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2188/2020**

con OGGETTO: **Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)**

promossa da:

■■■ ■■■ **A SRL** (C.F. 0■■■■■■■■■■), con il patrocinio dell'avv. STIAFFINI NICOLA
elettivamente domiciliato in ■■■■ presso il difensore avv. STIAFFINI NICOLA

ATTORE/I

contro

■■■ ■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■
S.P.A. (C.F. 0■■■■■■■■■■), con il patrocinio dell'avv. ■■■■■■■■■■ elettivamen-
te domiciliato in ■■■■■■■■■■ MILANO presso il difensore avv. ■■■■
■■■■■■■■■■

CONVENUTO/I

La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza
del 14/07/2022:

Parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, contrariis reiectis, IN VIA PRINCIPA-
LE ACCERTARE E DICHIARARE la nullità dei titoli su cui sono fondati gli addebiti po-
sti dalla convenuta a carico dell'attrice in relazione al rapporto bancario dedotto in atti (c/ c



694828, ex 771) in quanto privi di idonea pattuizione scritta, per interessi passivi entrofido al tasso ultralegale, per commissioni disponibilità immediata fondi (DIF), per commissioni utilizzi oltre disponibilità fondi, CIV, spese trimestrali non pattuite e per l'indeterminatezza delle commissioni di massimo scoperto, il tutto per le ragioni dedotte in narrativa, ed oltre il riconoscimento degli interessi attivi sui corretti saldi a credito dell'attrice, e quindi e per l'effetto QUANTIFICARE l'esatto importo del saldo complessivo del rapporto per cui è causa alla data di chiusura (16 gennaio 2017), come depurato da ogni illegittimo interesse, spesa, commissione, riconoscendo all'attrice, sui corretti saldi ricalcolati, la medesima aliquota sugli interessi creditori già applicata dalla convenuta in corso di rapporto, e così CONDANNARE la convenuta al pagamento in favore dell'attrice -anche in applicazione dell'art 1852 cc- della somma complessiva di € 139.488,27 SE&O , ovvero quella diversa somma maggiore 1 o minore che si ritenesse di Giustizia, il tutto oltre le spese di CTP [REDACTED] (al netto dell'iva, v. doc/12 e doc/19), gli interessi creditori del 5,2544% dalla data di chiusura del c/c (16/1/17) sino alla data della citazione introduttiva e, per il periodo successivo, gli interessi di legge ex art 1284 IV co cc all'effettivo saldo. IN SUBORDINE nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale e salvo gravame, ACCERTARE e DICHIARARE il corretto saldo del contratto bancario esposto in narrativa alla Somma indicata in III memoria ex art 183 cpc a seguito del riconteggio eseguito (v doc/18) alla luce 1 della produzione di controparte, solo in II memoria ex art 183 cpc, del contratto bancario mai sino ad allora esibito, data di sua estinzione nel rispetto delle normative imperative ex artt 1283, 1284 cc e TUB, e CONDANNARE la convenuta al pagamento in favore dell'attrice di quella somma che sarà ritenuta di Giustizia oltre gli interessi di legge e le spese tecniche di parte [REDACTED] (al netto dell'iva, v. doc/12 e doc/19).

Parte convenuta: la Banca reitera la propria richiesta di chiarimenti da sottoporre al CTU (cfr. note di trattazione scritta udienza del 16.12.2021 e 12.5.2022: reitera comunque la propria richiesta di chiarimenti da sottoporre al CTU. In particolare: - con riguardo ai tassi debitori, chiede che il CTU sia chiamato a elaborare un'ulteriore ipotesi di calcolo, ovvero quella già formulata nella bozza (tassi ex art. 117 TUB sino al 2007 e successivamente tassi applicati) ma senza considerare l'incidenza dell'usura (considerata in bozza ed esclusa nella relazione finale); - con riguardo ai tassi creditori, insiste per l'irrelevanza del



calcolo degli interessi creditori successivi con applicazione dell'ultimo tasso creditore previsto negli estratti, trattandosi di ipotesi errata e comunque non prevista in quesito e sulla quale il CTU non ha fornito alcun chiarimento sulla relativa osservazione formulata dal CTP della Banca; - in punto di prescrizione, rinnova l'invito a che il CTU, quantomeno a livello di ipotesi alternativa da sottoporre al vaglio del Giudice, svolga una verifica di rimesse solutorie e competenze prescritte, in caso di saldo attivo del conto nel periodo antecedente la data di citazione. Si richiama in proposito il significativo (peraltro ineccepibile sotto il profilo tecnico) orientamento del Tribunale di Torino (10.6.2015 n. 4188 est. dr. Emanuela Gai) secondo il quale "L'ordinario termine di prescrizione decennale dell'azione di ripetizione di indebitto, relativamente ad un contratto di conto corrente, decorre dalla data di avvenuto pagamento. Si ha pagamento, seguendo le indicazioni di principio dettate dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24418/2010, non solo alla chiusura definitiva del rapporto, ma anche prima, allorché vi siano versamenti con funzione solutoria, ossia eseguiti su un conto corrente non affidato e con saldo passivo, ovvero oltre il limite di affidamento. Se il conto è in attivo, gli accrediti integrano nel complesso un pagamento, non potendosi configurare una rimessa ripristinatoria, che presuppone un passivo, seppur nei limiti del fido"); e insiste per l'accoglimento delle conclusioni in atti. (In memoria n. 1: In via preliminare: - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate. Nel merito: - rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto. In via istruttoria: ...In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge)

RAGIONI DELLA DECISIONE

In esito alla disposta CTU contabile, viene in decisione il giudizio introdotto da ■■■■■ SRL nei confronti di ■■■■■ S.P.A., per la descrizione dello svolgimento del quale può farsi rinvio recettizio agli scritti conclusivi delle parti, per la condanna della convenuta al pagamento delle somme dovute in relazione al conto corrente n. 694828 aperto (presso Rolo Banca s.p.a., poi fusa per incorporazione in ■■■■■ acceso il 2001 e chiuso con saldo zero in data 16.1.2017, previa rideterminazione di tale saldo in esito alla eliminazione degli addebiti relativi:

- agli interessi ultralegali, non dovuti perché non pattuiti per iscritto;



- alla c.ms., non dovuta perché prevista da clausola nulla per indeterminatezza;
- alle spese, non dovute perché non pattuite per iscritto.

La convenuta contesta il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte attrice, eccepisce la prescrizione decennale, chiede il rigetto della domanda.

Il consulente di ufficio dr. Tudisco, all'esito di una elaborazione condotta secondo criteri non contestati (salvo quanto di seguito si dirà) e debitamente documentati, ha determinato in complessivi € 132.501,27, alla data di chiusura del conto, l'effettivo saldo avere per il correntista; risultato cui si perviene neutralizzando gli addebiti conseguenti all'applicazione di interessi ultralegali non pattuiti (€ 88.083,99), c.ms. non dovuta (€ 7.350,43), spese non pattuite per iscritto (€ 37.066,85) (v. relazione datata 8.10.2021, come rettificata dal supplemento alla CTU in data 15.12.2021).

Tanto premesso, osserva il Tribunale, quanto alla prova della mancata pattuizione per iscritto delle condizioni economiche di un contratto di conto corrente bancario, a fronte della allegazione, da parte del correntista attore, del fatto negativo, è onere della convenuta dare la prova di quella pattuizione.

Tanto nella fattispecie non è avvenuto con riferimento agli interessi passivi intra fido (v. doc. 6 convenuta), dalla data di accensione del rapporto alla data del primo contratto scritto di apertura di credito (26.11.2007, poi variata in data 16.11.2008: doc. 8 e 9 convenuta). Ne segue che è condivisibile la ricostruzione del conteggio dei reciproci debiti delle parti espungendo, come fatto dal CTU, gli interessi ultralegali e applicando ai saldi tempo per tempo risultanti il previsto tasso di sostituzione ex art. 117 TUB.

I conteggi del CTU appaiono condivisibili anche con riferimento alla esclusione degli addebiti relativi alle spese, nella misura in cui risultano non supportati da pattuizione scritta; ed alla commissione di massimo scoperto, atteso che, con riferimento a tale commissione, la previsione (doc. 6 convenuta) era nel senso di "commissione massimo scoperto (trimestrale)...1,00%" si palesa priva del requisito di determinatezza, tale caratteristica avendo per definizione qualunque grandezza espressa in riferimento ad una percentuale, quando non sia indicata la base di calcolo su cui misurare tale percentuale.

La banca contesta tuttavia che la rideterminazione del saldo del conto corrente possa risalire alla data di apertura del conto (anno 2001), dovendosi applicare la prescrizione decenna-



le sulle rimesse solutorie, come tali dovendosi individuare quelle antecedenti alla data del contratto di apertura di credito (16.11.2007, come detto), non essendo invece condivisibile la ricostruzione peritale secondo la quale in tale periodo sarebbe configurabile l'affidamento di fatto, e tutte le rimesse sarebbero di natura ripristinatoria, non essendo mai stato superato il fido di fatto come ricostruito.

Rileva il Tribunale che nella fattispecie, oltre agli ordinari elementi sintomatici della esistenza del fido (documenti di sintesi, indicazioni desumibili dagli estratti conto, sistematicità della scopertura di conto), stanno nel medesimo senso le risultanze della Centrale Rischi della Banca d'Italia, inserite sulla base delle segnalazioni provenienti da Rolo Banca medesima; e che pertanto il conteggio operato dal CTU appare integralmente condivisibile.

Così determinato il credito della cliente al momento della chiusura del conto, resta da verificare la fondatezza o meno della ulteriore domanda degli interessi dovuti su tale somma.

Sulla scorta delle alternative poste dalle parti, il CTU ha elaborato tre conteggi (non contestati dal punto di vista contabile): l'applicazione a) del tasso legale, b) del tasso (dello 0,0625%) indicato nel contratto Rolo Banca 8.6.2001 (prodotto dalla convenuta sub 6), c) del tasso (del 5,2544%) indicato nell'estratto di chiusura al 16.1.2017.

Ritiene il Tribunale che debba applicarsi l'art. 1224, I comma cod. civ. Non può applicarsi il tasso sub c), le indicazioni contenute negli estratti conto non valendo quale convenzione scritta di tasso superiore a quello legale (art. 1284, comma III c.p.c.); né il tasso sub b), poiché gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura di quelli corrispettivi pattuiti per iscritto solo se dovuti in misura superiore a quella legale.

Appare doverosa, pertanto l'applicazione degli interessi legali (a), ma a decorrere dalla data di costituzione in mora e, pertanto, dal 19.6.2008 (doc. 3 allegato citazione). A partire dalla data di instaurazione del giudizio (la notifica della citazione è del 27.7.2020), e sino al saldo, sono dovuti gli interessi nella misura prevista dall'art. 1284, IV comma cod. civ.

Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Le tabelle ex D.M. 147/2022 vengono applicate, in considerazione del fatto che la liquidazione avviene per fasi ed alla luce del disposto di cui all'art. 6



richiamato Decreto, per la sola fase decisoria. Le spese di CTU restano a definitivo carico di parte convenuta, come anche le spese del consulente di parte attrice, ritenute tuttavia congrue sino a concorrenza del compenso liquidato a favore del CTU.

P.Q.M.

Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

1. accerta e dichiara, la nullità dei titoli su cui sono fondati gli addebiti, richiamati in motivazione, posti dalla convenuta a carico dell'attrice in relazione al conto corrente n. 6 [REDACTED]28 (ex 7 [REDACTED]), e accerta che alla data di chiusura (16 gennaio 2017) del contratto, il saldo avere a favore di [REDACTED] s.r.l. era di € 132.501,27;
2. **condanna per conseguenza [REDACTED] s.p.a. a pagare a favore di G [REDACTED] s.r.l. la somma di € 132.501,27, oltre interessi moratori come in motivazione;**
3. condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese processuali, che liquida in € [REDACTED] per spese, € [REDACTED] per la fase di studio della controversia, € [REDACTED] per la fase introduttiva del giudizio, € [REDACTED] per la fase istruttoria ed € [REDACTED] per la fase decisoria, oltre 15% spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge; e al rimborso delle spese della C.T.U. e della C.T.P., queste ultime sino a concorrenza dell'importo liquidato a favore del CTU.

Così deciso in data 7 novembre 2022 dal Tribunale di Livorno

IL GIUDICE
dott. Carlo Cardi